



Class. 1.6.3

Repertorio n. _____

Imposta di bollo di Euro 32,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell'Agenda delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5

Spett.le
 LANZONI s.r.l.
 Via Zamboni 6
 Bologna
 PEC: lanzoni-srl@pec.it

Lettera contratto avente ad oggetto la fornitura di un campionatore aereobiologico per spore e pollini, necessario alla SC Igiene e Sanità Pubblica, finanziata con risorse PNC "Piano Nazionale Complementare" CUP MASTER: I83C22000640005 - CUP COLLEGATO: D47G23000040002 - CIG: 9800551688.

Premesso che:

- con Determinazione n. 526 del 09.06.2023, l'ATS della Città Metropolitana di Milano provvedeva ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., all'operatore economico in indirizzo la fornitura in oggetto;
- con nota prot. n. 103535 del 09.06.2023 si provvedeva a dare comunicazione dell'affidamento al suddetto operatore economico;
- la Stazione Appaltante provvedeva ad acquisire i seguenti certificati: Visura Ordinaria della C.C.I.A.A. competente; Certificato della Sezione Fallimentare del competente Tribunale; Certificato del Casellario Giudiziale del Tribunale; Certificato delle Sanzioni Amministrative (presenti violazioni non definitivamente accertate); DURC; Casellario ANAC, tutti risultati regolari;

SI CONVIENE E STIPULA**Art. 1 - Oggetto del Contratto**

La presente Lettera contratto ha ad oggetto la fornitura di un campionatore aereobiologico/volumetrico per spore e pollini dotato dei relativi accessori e materiale a corredo, il quale deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

Monitoraggio: effettuazione - del monitoraggio aereobiologico secondo metodologie già standardizzate (UNI CEN/TS 16868:2015 e UNI 11108:2004);

Caratteristiche fisiche:

- fusione di alluminio anodizzato;
- circa 655 mm x 370 mm x 760 mm h (smontato);
- circa 800 mm x 1600 montato con le gambe lunghe;
- circa 12 Kg senza accessori;

Portata (Flusso): Regolabile da 5 a 12 l/min;

Fenditura di aspirazione: circa 2x14x15 mm di profondità;

Supporto di campionamento: Tamburo con nastro di campionamento o vetrino mm 26x76;

Ciclo di campionamento: 7 giorni;

Velocità di traslazione tamburo/vetrino: 2±0,02 mm/ora;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC Gestione Acquisti

Via Conca del Naviglio, 45 - Milano

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it - PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Pompa aspirante: centrifuga, a due stadi;

Motore: ad induzione, con condensatore di fase;

Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz \pm 10%;

Assorbimento: circa 30 W;

Fusibili: 2x1 A.

La fornitura deve comprendere il seguente materiale a corredo:

- cassetta di legno completa di accessori e materiali di consumo per 12 mesi;
- flussimetro con adattatore;
- tamburo di ricambio con custodia;
- taglierina per nastro (n. 2);
- supporto avvolgitore per nastro;
- nastro da campionamento pretagliato 2 confezioni da 100 pz.;
- pannelli solari (n. 2);
- guarnizioni (n. 10).

Servizi inclusi:

- trasporto e consegna;
- garanzia di legge.

Per tali servizi al Fornitore non sarà corrisposto alcun prezzo ulteriore rispetto a quello pattuito.

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di gestione della sicurezza durante le attività. Pertanto, non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti alle interferenze.

Art. 2 - Durata e importo del Contratto

La fornitura oggetto del presente DUP deve essere consegnata entro e non oltre il 31.10.2023, salvo tempistiche diverse da concordare per iscritto con l'Amministrazione e con il Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Il rapporto contrattuale si deve considerare concluso con la consegna conforme dell'intera fornitura. Il valore contrattuale risulta pari a **€ 5.448,00 (IVA esclusa)**. Il prezzo è da intendersi fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento, comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.

Art. 3 - Consegna e verifica di conformità

La consegna della strumentazione deve essere effettuata presso la sede ATS, Parabiago via Spagliardi n. 19, con spese a carico dell'Affidatario.

Fino al momento della consegna la fornitura resta in proprietà dell'Affidatario; qualora quest'ultimo effettui consegne tramite terzi, è comunque ritenuto responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Il DEC, o suo delegato, esegue i controlli in accettazione, verificando la congruità della fornitura con quanto proposto in sede di affidamento e con l'ordine emesso, nonché l'integrità dell'imballo.

Qualora non fosse possibile periziare la fornitura all'atto della consegna, l'Affidatario deve accettare contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento della stessa anche a ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità, qualora il difetto appaia al momento dell'uso.

L'accettazione della merce non solleva l'Affidatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

L'Affidatario si impegna a consentire al DEC, o suo delegato, per quanto di propria competenza, a procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DEC. In particolare, il DEC ha facoltà di eseguire, nel corso della fornitura, delle fasi di consegna, nonché al termine della fornitura le seguenti verifiche e controlli:

- 1) verifica delle caratteristiche tecniche del bene consegnato;
- 2) verifica dei materiali accessori (a titolo meramente esemplificativo, materiale per il fissaggio, accessori i quali, anche se non espressamente indicato, devono comunque essere nuovi, di ottima qualità ed esenti da difetti);
- 3) verifica delle dimensioni;
- 4) verifica della regolarità della consegna/montaggio/installazione.

Anche a consegna avvenuta, l'Agenzia si riserva di provvedere, secondo le modalità che riterrà valide ed opportune a suo insindacabile giudizio, al controllo del prodotto fornito per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. Se la fornitura, a giudizio insindacabile del DEC, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite e offerte in sede di affidamento, l'Affidatario sarà tenuto a ritirarla a sue spese e a restituire nel tempo all'occorrenza indicato, il materiale della qualità e tipologia stabilito.

La verifica di conformità sarà effettuata dal DEC o dai soggetti all'uopo incaricati dallo stesso e sarà conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell'Affidatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Affidatario

L'affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, a:

- effettuare la fornitura della strumentazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- provvedere, a proprie spese e cure e sotto la propria completa responsabilità, alla buona conservazione e alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura fino al loro trasporto e consegna/la loro posa e montaggio;
- **ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore ai cinquanta**, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 del presente DUP;
- **ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del D.L. 77/2021, a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 del presente DUP;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del Contratto; a tal fine l'affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere



indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario;

- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste;
- consegnare la fornitura, nelle quantità richieste dall'Amministrazione, entro la data indicata nell'art. 2 del presente documento.

L'affidatario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

È fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi la fornitura oggetto del presente DUP, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Si rimanda integralmente a quanto stabilito nell'art. 10 Parte Prima del Documento Unico di Procedura e nelle restanti parti del presente contratto.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

6.1 Fatturazione

L'Affidatario deve inviare esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale:	Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Codice Fiscale:	09320520969
Partita IVA:	09320520969
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Pertanto, l'Amministrazione respingerà le fatture e non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il **codice CIG n. 9800551688**, come previsto dall'art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014 e D.M. N. 132 del 24.08.2020.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e i CUP sopra riportati;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche l'Affidatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. n. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Agenzia ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono/saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

6.2 Pagamenti

Per il restante contenuto della presente clausola si rimanda integralmente a quanto stabilito all'art. 8.4 Parte Prima del Documento Unico di Procedura e in altre parti del presente documento.

Art. 7 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Tecnico della prevenzione della SC Igiene e Sanità Pubblica, Daniela Carcano, dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Art. 8 - Penalità

Si rimanda interamente a quanto stabilito dall'art. 13 Parte Prima del Documento Unico di Procedura e in altre parti del presente documento.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione contrattuale, si applica l'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Per il restante contenuto della presente clausola si rimanda integralmente a quanto stabilito all'art. 14 Parte Prima del Documento Unico di Procedura e in altre parti del presente documento.

Art. 10 - Recesso

L'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 c.c. di recedere unilateralmente dalla presente Lettera Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. In materia di recesso si applica l'art.109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.



Per il restante contenuto della presente clausola si rimanda integralmente a quanto stabilito all'art. 15 Parte Prima del Documento Unico di Procedura e in altre parti del presente documento.

Art. 11 - Codice del Comportamento, Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage.

Per quanto attiene tale articolo si rinvia a quanto prescritto all'art. 19 Documento Unico di Procedura e in altre parti del presente documento.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS della Città Metropolitana di Milano ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Art. 13 - Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

13.1 Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'Affidatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Affidatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

13.2 Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>



Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

13.3 Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/6605 del 30.06.2022.

13.4 Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

13.5 Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDE T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDE T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDE T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDE T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 14 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti della presente Lettera Contratto il Documento Unico di Procedura (ID Sintel 169761442), l'offerta economica e tecnica prodotta dall'Affidatario unitamente alle schede tecniche delle apparecchiature offerte in sede di partecipazione alla procedura, anche se non materialmente allegati al presente documento.



Art. 15 - Spese bollatura del contratto

L'imposta di bollo viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972) mediante PagoPA. Sono, inoltre, a carico dell'Affidatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Art. 16 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.

Il Direttore SC Gestione Acquisti
Avv. Francesco Ozzo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 82/2005